



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



*presso il
Ministero della Giustizia*

Circ. n. 517/XVIII Sess.

Ai Consiglieri degli Ordini
degli Ingegneri d'Italia
LORO SEDI

OGGETTO: newsletter prevenzioni incendi n° 1 marzo 2015.

In allegato alla presente nota abbiamo il piacere di inviarVi il primo numero del 2015 della "newsletter prevenzione incendi", curata dal nostro Gruppo di Lavoro Sicurezza, coordinato dal Consigliere Gaetano Fede.

Cordiali saluti.

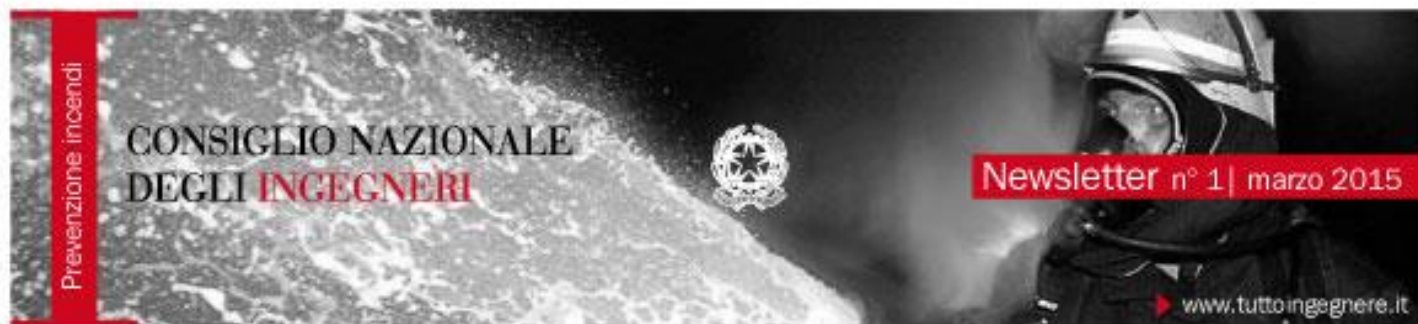
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Ing. Riccardo Pellegatta

IL PRESIDENTE

Ing. Armando Zambrano

Allegato: c.s.d.



Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in collaborazione con la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (DCPTST), fornisce un servizio di informazione ed aggiornamento in materia di prevenzione incendi. Il servizio si sviluppa attraverso la presente “newsletter” periodica. La newsletter sarà consultabile anche nel sito del CNI. Si precisa che la presente “newsletter” costituisce una sintesi dei principali atti recentemente pubblicati, ma non esaurisce l'aggiornamento completo in materia di prevenzione incendi. Il servizio è curato dall'ing. Marco Di Felice componente del Gruppo di Lavoro “Sicurezza” del CNI, coordinato dal Consigliere ing. Gaetano Fede.

1. MILLEPROROGHE ([Legge 27 febbraio 2015 n. 11](#), di conversione del DL Milleproroghe 2014 - [DL 31 dicembre 2014, n. 192](#))

- Si comunica che la [Legge 27 febbraio 2015 n. 11](#) (punto 2 art. 4) ha **prorogato al 31/10/2015 il termine di adeguamento per le strutture ricettive turistico-alberghiere** con oltre venticinque posti letto (esistenti alla data di entrata in vigore del DM 09/04/1994) in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con DM 16/03/2012.
- Viene **prorogato al 07/10/2016** (punto 2 bis art. 4) il termine per l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3 del DPR 151/2011 (Valutazione dei progetti) e art. 4 (SCIA) per enti e privati responsabili delle **nuove attività introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del DPR 151/2011**.
Si precisa (punto 2 ter art. 4) che suddetto termine del 07/10/2016 si applica alle attività che provvedono agli **adempimenti previsti dall'articolo 3 del DPR 151/2011 (Valutazione dei progetti)** entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DI Milleproroghe 2014 (quindi entro 8 mesi dal 01/03/2015, ovvero **entro il 01/11/2015**).

2. Lettera DCPREV prot. 12678 del 28/10/2014: Quesito e chiarimenti su impianti fotovoltaici.

3. Circolare DCPREV prot. 13818 del 21/11/2014: Depositi di GPL fino a 13 m³. Indicazioni applicative del DM 4 marzo 2014 di modifica del DM 14 maggio 2004.

In allegato i documenti citati.

LEGGE 27 febbraio 2015, n. 11

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (15G00031)

(GU n.49 del 28-2-2015)

Vigente al: 1-3-2015

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 febbraio 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione
al decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192

All'articolo 1:

al comma 8, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;

dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-bis. All'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: "Per il quinquennio 2011-2015" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2011 al 2020".

8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-bis si applicano con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatte salve le disposizioni in materia di locazione e manutenzione di immobili delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

dopo il comma 10 e' inserito il seguente:

«10-bis. All'articolo 4, comma 25, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015"»;

dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

«11-bis. All'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: "e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 maggio 2015".

11-ter. All'articolo 1, comma 410, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: "di sei mesi" fino a: "per l'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2015"»;

al comma 12, le parole: «28 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015»;

dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:

«12-bis. All'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le regioni possono procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato interessati alle procedure di cui al presente periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica".

12-ter. Al fine di assicurare, con carattere di continuita', il regolare svolgimento delle attivita' afferenti all'allertamento, al monitoraggio e al coordinamento operativo delle strutture regionali che compongono il Servizio nazionale della protezione civile, prestate dal personale in servizio presso i Centri funzionali di cui all'articolo 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e presso le Sale operative regionali di protezione civile, e' prorogata fino al 31 dicembre 2015 l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse a carico dei bilanci regionali, ai sensi del medesimo articolo 14 dell'ordinanza n. 3891 del 4 agosto 2010.

12-quater. In considerazione dei tempi necessari per assicurare la piena funzionalita' della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, per l'anno 2015, i termini relativi al procedimento di controllo dei rendiconti dei partiti politici relativi all'esercizio 2013, di cui all'articolo 9, comma 5, della medesima legge n. 96 del 2012, sono prorogati di sessanta giorni. Il termine per la

presentazione delle richieste di accesso, per l'anno 2015, ai benefici di cui agli articoli 11 e 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 gennaio 2015. I partiti politici che, entro tale data, abbiano presentato richiesta di ammissione ai benefici di cui al secondo periodo del presente comma per l'anno 2015 e abbiano attestato di essere in possesso dei requisiti indicati all'articolo 10, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, secondo le modalita' individuate dalla deliberazione 15 gennaio 2014, n. 1, della Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della citata legge n. 96 del 2012, hanno accesso ai benefici medesimi anche qualora non risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 149 del 2013 alla data del 31 gennaio 2015. A tal fine, la Commissione trasmette all'Agenzia delle entrate, entro il 15 marzo 2015, l'elenco dei partiti che abbiano presentato le richieste e le attestazioni di cui al terzo periodo acquisite ai propri atti. Fino al 31 dicembre 2015, ai partiti politici che si trovano nelle condizioni di cui al terzo periodo del presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, anche qualora non risultino ancora iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge alla data della percezione dei finanziamenti o dei contributi previsti dal citato comma 3».

All'articolo 2:

dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, e' differito al 30 luglio 2015. Entro tale termine, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, le unioni di comuni nonche' le comunita' montane possono richiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella vigente tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 156 del 2012, con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio della giustizia nelle relative sedi, ivi compreso il fabbisogno di personale amministrativo che sara' messo a disposizione dagli enti medesimi. Al ripristino puo' procedersi anche previo accorpamento di territori limitrofi compresi nel circondario di un unico tribunale. Entro il 28 febbraio 2016 il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri di cui al presente comma, apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tabelle di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 156 del 2012. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al quarto periodo nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le piante organiche del personale di magistratura onoraria degli uffici del giudice di pace ripristinati e sono altresì apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace. Il Consiglio superiore della magistratura definisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, la procedura di trasferimento dei magistrati onorari destinati agli uffici del giudice di pace ripristinati. Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 156 del 2012, e successive modificazioni. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-bis. -- (Proroga di interventi in materia di contratti di solidarieta'). -- 1. L'intervento di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' prorogato per l'anno 2015 nel limite di 50 milioni di euro. A tal fine, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarieta' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, e' aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti nell'anno 2015 in forza di contratti di solidarieta' stipulati nell'anno 2014. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 2-ter. -- (Proroga della disciplina transitoria per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato). -- 1. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "due" e' sostituita dalla seguente: "quattro"».

All'articolo 3:

il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Il comma 5 dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"5. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a partire dal 1° gennaio 2013 per gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale non si richiede la presenza di un sintonizzatore analogico. Al fine di assicurare ai consumatori la migliore qualita' di visione dell'alta definizione, a partire dal 1° luglio 2016 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU). Per le medesime finalita', a partire dal 1° gennaio 2017 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU. Per le successive evoluzioni delle codifiche, gli obblighi previsti dal presente comma decorrono rispettivamente dal diciottesimo e dal ventiquattresimo mese successivi all'approvazione da parte dell'ITU. Con regolamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni sono indicate le codifiche che devono considerarsi tecnologicamente superate, in ordine alle quali non sussistono gli obblighi previsti dal presente comma"»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Al fine di favorire il completamento di programmi realizzativi nelle aree colpite da eventi calamitosi di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014, il termine previsto dall'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' prorogato al 30 settembre 2015.

3-ter. Il termine oltre il quale si applica la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, relativamente al primo e al secondo raggruppamento di cui

all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, e' prorogato al 31 dicembre 2015.

3-quater. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al comma 3-ter, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara, per gli ambiti del primo raggruppamento di cui all'allegato 1 allo stesso regolamento, sono prorogati all'11 luglio 2015, con esclusione degli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3-quinquies. La data di inizio dell'anno convenzionale di cui all'articolo 3, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, relativamente all'anno 2014/2015, e' differita al 1° ottobre 2014.

3-sexies. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, le parole: "A decorrere dall'1° aprile 2011, per anno convenzionale si intende il periodo intercorrente tra l'1 aprile di ciascun anno ed il 31 marzo dell'anno successivo;" sono sostituite dalle seguenti: "Per anno convenzionale si intende l'anno termico intercorrente tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 30 settembre dell'anno successivo;".

3-septies. La misura di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' confermata per l'anno 2015 e il relativo limite massimo di spesa e' incrementato di 55 milioni di euro. L'onere derivante dal periodo precedente e' posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:

«Art. 3-bis. -- (Disposizioni concernenti il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese). -- 1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2015 e' sospesa l'efficacia dell'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni dell'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 190 del 2014. Sono fatte comunque salve le garanzie eventualmente concesse fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 4:

al comma 2, le parole: «30 aprile 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2015»;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2016".

2-ter. La proroga del termine di cui al comma 2-bis del presente articolo si applica agli enti e ai privati interessati che provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 4 del medesimo regolamento»;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Per l'anno 2015 sono confermate le modalita' di riparto tra le province del Fondo sperimentale di riequilibrio gia' adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire per l'anno 2015 si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Per l'anno 2015 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.

5-ter. All'articolo 1, comma 418, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: "al periodo precedente" sono inserite le seguenti: ", ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana e della regione Sardegna".

5-quater. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 573:

1) al primo periodo:

1.1) le parole: "Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-quater, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267," sono sostituite dalle seguenti: "Gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non abbiano presentato il piano di riequilibrio entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,";

1.2) le parole: "entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2015";

2) al secondo periodo, le parole: "di centoventi giorni" sono soppresse;

b) al comma 573-bis, primo periodo, le parole: "entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2015"»;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2015.

6-ter. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015"».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «entro il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2015»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Le attività della Fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo, di cui ai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono estese al settore dei beni e delle attività culturali e sono prorogate fino al 31 dicembre 2017 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' adottato il nuovo statuto della Fondazione di cui al comma 1-bis, che assume la denominazione di "Scuola dei beni e delle attivita' culturali e del turismo"».

All'articolo 6:

dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' prorogata di due anni»;

dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

«5-bis. All'articolo 18, comma 8-ter, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015"»;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' differito al 31 dicembre 2015. All'onere finanziario derivante dal primo periodo, pari ad euro 19 milioni nell'anno 2015, si provvede, quanto ad euro 10 milioni, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto ad euro 9 milioni, a valere sulle risorse di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

6-ter. Al fine di individuare, entro il 31 dicembre 2015, soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi ai rapporti convenzionali di cui al comma 6-bis, il Governo attiva un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati».

All'articolo 7:

al comma 2, dopo la lettera g) e' inserita la seguente:

«g-bis) all'articolo 5, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:

"6-bis. Nelle procedure di selezione per la formazione del contingente di personale militare di cui al comma 6 del presente articolo, centocinquanta posti sono riservati al personale appartenente al Corpo militare di cui all'articolo 6, comma 9, terzo periodo, in servizio alla data del 31 dicembre 2014, ferma restando l'invarianza del numero complessivo di unita' stabilito in trecento"»;

dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni dei commi 425, 426, 427, 428 e 429 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si applicano anche nei confronti del personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come da ultimo modificato dal presente articolo»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "al 90 per cento nel 2015" sono sostituite dalle seguenti: "al 90 per cento nel 2016".

4-ter. La concessione del contributo per il sostegno al progetto pilota per il trattamento di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale, di cui all'avviso pubblico n. 1/2011, di cui al comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento per le pari opportunita' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2011, aggiudicato al Dipartimento di pediatria e neuropsichiatria infantile dell'universita' degli studi di Roma "La Sapienza" per il Servizio di assistenza, cura e ricerca sull'abuso

all'infanzia e' prorogata al 31 dicembre 2015. All'onere derivante dalla disposizione del primo periodo, pari a 100.000 euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad esclusione delle sedi oggetto del concorso straordinario di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, l'efficacia delle disposizioni in materia di requisiti per il trasferimento della titolarita' della farmacia, di cui all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e' differita fino al 31 dicembre 2016. Fino a tale data, ai fini dell'acquisizione della titolarita' di una farmacia, e' richiesta esclusivamente l'iscrizione all'albo dei farmacisti».

All'articolo 8:

al comma 2, lettera b), le parole: «31 luglio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2015»;

al comma 3, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'anticipazione di cui all'articolo 26-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, e' elevata al 20 per cento dell'importo contrattuale.

3-ter. All'articolo 23-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole da: "1° gennaio 2015" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "1° settembre 2015".

3-quater. La disposizione di cui al comma 3-ter non si applica alle procedure gia' avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

«5-bis. All'articolo 45-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "22 marzo 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015"»;

al comma 8, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;

dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:

«10-bis. Nelle more dell'attuazione, per l'annualita' 2015, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e dell'effettiva attribuzione delle risorse alle regioni, e comunque fino al centovesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentire il passaggio da casa a casa per i soggetti interessati dalle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30

dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il competente giudice dell'esecuzione, su richiesta della parte interessata, puo' disporre la sospensione dell'esecuzione di dette procedure. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2016, non si tiene conto dei benefici fiscali derivanti dalla sospensione delle procedure di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;

al comma 2, le parole: «28 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015»;

al comma 3, lettera c), le parole: «1° febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile 2015»;

al comma 4, le parole: «28 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2015»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. All'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "Entro i 60 giorni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "Entro i centoventi giorni successivi".

4-ter. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".

4-quater. La proroga di cui al comma 4-ter e' disposta nelle more della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti in Campania.

4-quinquies. Il termine del 31 dicembre 2014 relativo all'efficacia delle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e' prorogato al 31 dicembre 2015. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse gia' previste per la copertura finanziaria della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006».

Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:

«Art. 9-bis. -- (Proroga della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata -- IPPC). -- 1. Ferma restando la possibilita' di rinnovo dopo l'originaria scadenza, stabilita con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 10, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata -- IPPC in carica al 31 dicembre 2014 e' prorogata nelle proprie funzioni fino al subentro dei nuovi componenti nominati con successivo decreto».

All'articolo 10:

dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. Il termine del 31 dicembre 2016 di cui all'articolo 1, comma 176, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' prorogato al 31 dicembre 2018»;

dopo il comma 7 e' inserito il seguente:

«7-bis. Al quarto periodo del comma 484 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "ed e' destinato dalle

regioni all'estinzione anticipata del debito" sono sostituite dalle seguenti: "ed e' destinato dalle regioni alla riduzione del debito"»;

dopo il comma 8 e' inserito il seguente:

«8-bis. All'articolo 1, comma 641, alinea, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "per il 2015" sono sostituite dalle seguenti: "per il 2016"»;

dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

«11-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, le parole: "a decorrere dall'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2016".

11-ter. La sospensione del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale, da intendersi automatica, disposta dall'articolo 1, comma 9-ter, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, e' prorogata per ulteriori dodici mesi. La durata del piano di ammortamento e' prolungata di dodici mesi rispetto a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50. Agli oneri per interessi derivanti dai finanziamenti rimodulati ai sensi del presente comma si provvede, nell'anno 2015, a valere sulle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificata dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, versate e disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati nella medesima contabilita' speciale.

11-quater. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, integrate ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e dell'articolo 3-bis del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, in coerenza con le disposizioni di cui al comma 11-ter del presente articolo. I finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto dell'attuazione del comma 11-ter, sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del citato articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, del citato articolo 1, comma 367, della legge n. 228 del 2012, e del citato articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 43 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2013, senza ulteriori formalita' e con i medesimi criteri e modalita' operative stabiliti nei predetti decreti»;

dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:

«12-bis. All'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "per l'anno 2014, nel limite di 5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2014 e 2015, nel limite di 5 milioni di euro per ciascun anno".

12-ter. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, le parole: "31 gennaio 2015" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2015".

12-quater. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, le parole: "2015, 2016 e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "2016, 2017 e 2018".

12-quinquies. All'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), le parole: "22 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

2) alla lettera b), le parole: "31 luglio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2015";

b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A seguito della presentazione della richiesta del piano di rateazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione e' richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, la stessa non puo' essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto".

12-sexies. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, e successive modificazioni, le parole: "2013 e 2014", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "2015 e 2016".

12-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-sexies, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12-octies. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".

12-novies. All'articolo 2, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, le parole: "15 maggio 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".

12-decies. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: "all'esercizio finanziario 2013" sono sostituite dalle seguenti: "agli esercizi finanziari 2013 e 2014".

12-undecies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 85, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono prorogate le disposizioni previste dagli articoli 27, commi 1, 2 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la relativa scelta nel corso dell'anno 2015. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2015, a 71,4 milioni di euro per l'anno 2016, a 46,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e a 37,1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma, pari a 24,7 milioni di euro per l'anno 2021, affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12-duodecies. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "per gli anni 2012, 2013 e 2014" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2012 al 2017".

12-terdecies. All'articolo 31, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, le parole: "entro il 30 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile".

12-quaterdecies. All'articolo 5-quater, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dopo la parola: "accertamento" sono inserite le seguenti: "e i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni" e le parole: "comma 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2-bis e 2-ter".

12-quinquiesdecies. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2014 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di tassa sui rifiuti (TARI) adottate dai comuni entro il 30 novembre 2014. I comuni che non hanno deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI entro il 30 novembre 2014 procedono alla riscossione degli importi dovuti a titolo di TARI sulla base delle tariffe applicate per l'anno 2013. Le eventuali differenze tra il gettito acquisito secondo le previgenti tariffe e il costo del servizio sono recuperate nell'anno successivo.

12-sexiesdecies. La disapplicazione della sanzione di cui al quinto periodo della lettera a) del comma 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, opera per le regioni che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno anche nell'anno 2014. La predetta disapplicazione opera anche nei confronti delle regioni che non hanno rispettato nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilita' interno e che hanno destinato al pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, una quota dell'obiettivo del patto di stabilita' superiore al 50 per cento dello stesso, limitatamente alla parte eccedente il 2 per cento delle entrate del titolo I, escluse quelle destinate al finanziamento della sanita', e del titolo III registrate nell'ultimo consuntivo disponibile.

12-septiesdecies. Le regioni di cui al comma 12-sexiesdecies, secondo periodo, del presente articolo possono dare applicazione all'articolo 40, comma 3-quinquies, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando il rispetto degli ulteriori vincoli finanziari ivi previsti nonche' di quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso compatibilmente con il rispetto, nel 2015, dei vincoli di bilancio e a condizione che abbiano, altresì, provveduto alla regolare costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa. Le predette regioni possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato unicamente in attuazione dell'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e possono applicare quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.

12-duodevicies. Nei confronti delle regioni di cui al comma 12-sexiesdecies, secondo periodo, del presente articolo non si applica nel 2015 la sanzione prevista dalla lettera c) del comma 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento alle opere in corso di realizzazione, mentre continuano ad applicarsi

le rimanenti sanzioni.

12-undevicies. Per le regioni di cui al comma 12-sexiesdecies, secondo periodo, del presente articolo il mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilit  interno per l'anno 2014 non costituisce inadempimento ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

12-vicies. In attesa di apposita regolamentazione in ordine all'estinzione della pretesa tributaria, e' differita al 31 dicembre 2017 l'esecuzione della pretesa tributaria nei confronti del soggetto obbligato al pagamento dell'accisa qualora dalla conclusione del procedimento penale instaurato per i medesimi fatti e definito con sentenza anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non risulti il coinvolgimento del medesimo soggetto obbligato a titolo di dolo o colpa. Resta fermo l'eventuale recupero nei confronti dell'effettivo responsabile del reato.

12-vicies semel. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: "Per l'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2014 e 2015".

12-vicies bis. All'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "31 gennaio" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno".

12-vicies ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-vicies bis, pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2015, a 0,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 0,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:

«Art. 10-bis. -- (Proroga di termini in materia previdenziale).
-- 1. Il primo periodo dell'articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' sostituito dal seguente: "Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, e' del 27 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 28 per cento per l'anno 2016 e del 29 per cento per l'anno 2017".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2015, a 120 milioni di euro per l'anno 2016 e a 85 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 35 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 11:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2014", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".

1-ter. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015"».

All'articolo 12:

dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2015"».

All'articolo 14:

dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 418, le parole: "15 febbraio 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2015";

b) al comma 419, le parole: "30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio"».

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA**

(Chiarimento)
PROT. n° 0012678

Roma, 28 ottobre 2014

OGGETTO: Quesito su impianti fotovoltaici.

Facendo seguito alla nota DIR-LOM prot n. 13116 del 08.09.2014 recante il quesito in oggetto, si concorda con quanto espresso da Codesta Direzione Regionale e si significa quanto segue.

La valutazione dell'aggravio di rischio correlata alla installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di una attività soggetta deve essere effettuata tenendo conto degli obiettivi di sicurezza evidenziati nelle note n. 1324 del 07/02/2012 e n. 6334 del 04/05/2012: le soluzioni tecniche contenute nelle predette note non devono essere considerate quali indicazioni prescrittive, ed il professionista, attraverso lo strumento della valutazione del rischio, può individuare soluzioni alternative al fine del raggiungimento dei sopra richiamati obiettivi di sicurezza antincendio.

Premesso quanto sopra, ed in coerenza con quanto chiarito nella nota n. 6334 del 04/05/2012, solo nel caso in cui dalla valutazione del rischio incendio emerga un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio per attività di categoria B o C, dovuto alla installazione di impianti fotovoltaici, dovranno essere attivate le procedure previste dall'art. 3 del DPR 151/2011.

Per le attività di categoria A, e per quelle di categoria B e C, per le quali a valle della valutazione del rischio non emerga un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio dovuto alla installazione di impianti fotovoltaici, si può procedere agli adempimenti di cui all'art. 4 del DPR 151/2011, in linea con quanto stabilito anche all'art. 4 comma 7 del D.M. 07/08/2012.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto per mezzo del Comando di XXXX relativo all'individuazione delle procedure di prevenzione incendi conseguenti l'installazione di un impianto fotovoltaico.

Tenuto conto delle indicazioni e dei chiarimenti forniti in merito con le note ministeriali n. 1324 del 7/02/2012 e 6334 del 4/05/2012, si forniscono di seguito i pareri dell'ufficio scrivente.

- L'installazione di un impianto fotovoltaico in un edificio esistente soggetto ai controlli di prevenzione incendi costituisce sempre una variazione delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate e pertanto devono essere attivate le procedure di cui all'art.4, comma 6, del DPR 151/2011. Le indicazioni di cui alla nota ministeriale n. 6334 del 4/05/2012 (1° chiarimento della tabella allegata) forniscono gli elementi di valutazione volti a stabilire se la modifica comporti o meno aggravio del rischio.
- La valutazione di cui al punto precedente deve essere effettuata anche in caso di impianto fotovoltaico progettato secondo la linea guida allegata alla nota ministeriale n. 1324 del 7/02/2012. Si ritiene peraltro che tale valutazione non debba ottenere l'assenso preliminare del Comando, in quanto non previsto nel regolamento di prevenzione incendi.
- Le procedure da attuare in esito alla suddetta valutazione sono chiaramente individuate nella citata nota di chiarimento (3° chiarimento della tabella allegata).
- Le considerazioni svolte si riferiscono ad impianti incorporati, indipendentemente dalle modalità di utilizzo dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico (in concorso o in alternativa a quella fornita dalla rete di distribuzione pubblica).

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio

Parere del Comando

Il per. ind. XXXX ha formulato il quesito allegato alla presente, relativamente agli impianti fotovoltaici, sulla scorta delle indicazioni riportate nell'allegato IV del D.M. 07/08/2012 ponendo sinteticamente le seguenti domande:

1. Preso atto di quanto chiarito dalla nota DCPREV prot. 6334 del 04/05/2012 (chiarimenti alla nota DCPREV prot. 1324 del 07/02/2012) chiede di conoscere se la tipologia di modifica descritta al punto C dell'allegato IV del D.M. 07/08/2012 può essere ricondotta anche all'installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di un'attività ricompresa nell'allegato I al D.P.R. 01/08/2011, n. 151;
2. Qualora l'impianto FV sia progettato e valutato ai fini della sicurezza secondo le linee guida della DCPREV prot. 6334 del 04/05/2012, necessita di avviare le procedure previste dall'art. 3 del D.P.R. 151/2011;
3. Qualora l'energia prodotta dall'impianto FV venga totalmente assorbita dagli utilizzatori dell'attività servita, con o senza concorso dell'energia di rete, ovvero se l'impianto FV non costituisce incremento di potenza a

disposizione ma solo alternativa di quella convenzionale esistente, sussiste la tipologia di modifica descritta al punto C dell'allegato IV del D.M. 07/08/2012.

Sulla scoria delle indicazioni riportate nell'art. 3 comma 1 e art. 4 comma 6 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151, nell'art. 4 commi 6, 7 e 8 del D.M. 07/08/2012 e in attesa della superiore valutazione, questo Comando esprime per quanto di competenza il proprio parere in merito, precisando quanto segue:

- a. In riferimento alla domanda 1, nell'allegato IV del D.M. 07/08/2012, le direttive espresse dal legislatore sono riconducibili a quelle categorie di modifiche che comportano una variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, apportate ad attività esistenti (presumibilmente intese, come attività soggette che abbiano ultimato completamente l'iter procedimentale di prevenzione incendi).
Pertanto, le modifiche tecniche rilevanti ai fini della sicurezza antincendi indicate nei commi i.) e ii.) del punto C allegato IV del D.M. 07/08/2012, sembrano riferite nel caso specifico ad impianti FV esistenti in attività esistenti e non ad impianti di nuova installazione:
- b. In riferimento alla domanda 2, nel caso di un'attività esistente nella quale venga installato un nuovo impianto FV di tipo "incorporato" (come definito nella DCPREV prot. 6334 del 04/05/2012), al fine di valutare se tale modifica apportata comporti un aggravio del preesistente livello di rischio incendio, il responsabile dovrà opportunamente valutare i seguenti aspetti:
 - Interferenza con il sistema di ventilazione dei prodotti della combustione (ostruzione parziale/totale di traslucidi, impedimenti apertura evacuatori).
 - Modalità di propagazione dell'incendio in un fabbricato delle fiamme all'esterno o verso l'interno del fabbricato (presenza di condutture sulla copertura di un fabbricato suddiviso in più compartimenti - modifica della velocità di propagazione di un incendio in un fabbricato mono compartimento);
 - Sicurezza degli operatori addetti alla manutenzione;
 - Sicurezza degli addetti alle operazioni di soccorso.

Tale valutazione composta da una relazione tecnica ed elaborati grafici del caso (possibilmente conformi a quanto indicato nell'allegato I D.M. 07/08/2012) dovrà essere avallata dal Comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente.

Qualora da tale valutazione venga stabilito che l'installazione dell'impianto FV **comporta** un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio dell'attività soggetta, allora dovranno essere attivate le procedure previste dagli art.li 3 e 4 (categoria B e C) oppure dall'art. 4 (categoria A) del D.P.R. 151/2011. Nel caso in cui venga invece valutato che la modifica apportata **non comporta** un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio dell'attività soggetta, allora dovranno essere attivate le procedure previste dall'art. 4 (categoria A, B e C) del D.P.R. 151/2011:

- c. Le indicazioni tecniche fornite nella nota DCPREV prot. 6334 del 04/05/2012 sembrano applicabili ad impianti FV di tipo "incorporato" indipendentemente dall'utilizzatore finale ovvero se azienda elettrica o cliente privato. In merito valgono le considerazioni espresse al punto a.

Sì rimane in attesa delle determinazioni di codesta Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E SICUREZZA TECNICA

AI SIGG. DIRETTORI REGIONALI DEI
VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI

AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI
DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI

OGGETTO: Depositi di GPL fino a 13 m³. Indicazioni applicative del DM 4 marzo 2014 di modifica del DM 14 maggio 2004.

Come è noto il DM 4 marzo 2014 ha parzialmente modificato il DM 14 maggio 2004 inerente la regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di GPL con capacità complessiva non superiore a 13 m³.

Al fine di assicurare omogeneità nell'applicazione del DM 4 marzo 2014 ed in riscontro a quesiti applicativi formulati dalle strutture territoriali, si rappresenta quanto segue.

Il punto 5.2.4 dell'allegato al DM 14 Maggio 2004, così come integrato dal DM 4 marzo 2014, indica la possibilità di utilizzare serbatoi di tipo ricoperto alle condizioni fissate dal comma 4 e prevede che gli stessi *“possono essere installati parzialmente o totalmente al di sopra del livello del suolo. In corrispondenza di ogni punto del serbatoio lo spessore minimo del materiale di ricoprimento non deve essere inferiore a 0,5 m. Il materiale di ricoprimento deve essere incombustibile e deve garantire stabilità e durabilità.”*

Qualora non si possano realizzare installazioni con lo spessore del materiale di ricoprimento sopra riportato, si potrà ricorrere all'istituto della deroga, di cui all'art.7 del DPR 151/2011, prevedendo spessori di ricoprimento inferiori con l'utilizzo di materiali in grado di garantire un equivalente livello di protezione in termini di isolamento termico dello stesso serbatoio, oltre alle caratteristiche di incombustibilità, stabilità e durabilità.

Relativamente al punto 9.1 bis del DM 14 maggio 2004, introdotto dal punto n. 3.7 del DM 4 marzo 2014, ed al punto 10.2 del DM 14 maggio 2004, così come integrato dal punto n. 3.9 del DM 4 marzo 2014, si rappresenta che l'idoneità dei sistemi alternativi alla recinzione nonché di quelli di protezione in caso di presenza di alberi ad alto fusto, deve essere oggetto di apposita



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E SICUREZZA TECNICA**

documentazione tecnica, conservata nel fascicolo del serbatoio (così come indicato nel modello PIN 2_SCIA_gpl), attestante il rispetto dei requisiti prestazionali citati nei nuovi punti del DM 4 marzo 2014, a firma di tecnico iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze

Si precisa, inoltre, che il termine “area privata aperta al pubblico”, indicato nel punto 9.1bis del DM 14 maggio 2004, introdotto dal DM 4 marzo 2014, deve essere inteso come area privata accessibile da parte di utenti comunque estranei all'attività in argomento, rispetto ai quali è necessario adottare misure di sicurezza al fine di evitare l'accessibilità, e conseguentemente la possibile manomissione, ai dispositivi di sicurezza e controllo del deposito stesso.

IL DIRETTORE CENTRALE
(PUNITO)